MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 3

Sospensione degli sfratti per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata o agevolata

Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione del provvedimento di rilascio e' sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, ferma rimanendo la esclusione di cui al comma 3 del precedente articolo 1. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresi' agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 decadono dal beneficio nel caso di morosita' protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone o degli oneri accessori.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1984, non più in vigore dal 31 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-amministrative-e-finanziarie-in-favore-dei-comuni-ad-alta-1984/art-3-sospensione-degli-sfratti-per-gli-assegnatari-di-alloggi-di-edilizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it